

Messaggio Inps 14 giugno 2019, n. 2251

Oggetto: Assegno straordinario di sostegno al reddito dei Fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 26, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 148/2015 e prestazione di accompagnamento alla pensione di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012. Chiarimenti e istruzioni operative per le decorrenze che si collocano entro il 1° gennaio 2019, e domanda di pensione quota 100.

1. Assegni straordinari e prestazioni di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 1° gennaio 2019

La circolare n. 10 del 29 gennaio 2019 ha fornito le istruzioni per l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito nella legge 28 marzo 2019, n. 26, con riguardo all'assegno straordinario di sostegno al reddito dei Fondi di solidarietà bilaterali nonché alla prestazione di accompagnamento alla pensione di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

In particolare, nel punto 2 della citata circolare è stato specificato che le prestazioni dei Fondi di solidarietà e di accompagnamento alla pensione, aventi decorrenza entro il 1° gennaio 2019, continuano a essere erogate fino alla scadenza prevista in base alle norme tempo per tempo vigenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

In tema di aspettative di vita, il documento previsionale più attuale a disposizione, che è lo scenario demografico Istat - base 2017, ripreso nel rapporto n. 19 della Ragioneria Generale dello Stato relativo alle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario (aggiornamento 2018), non prevede rispetto al biennio precedente incrementi dell'età pensionabile per il biennio 2021-2022, tenuto anche conto di quanto stabilito dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Per il biennio 2023-2024 si prevede, invece, un incremento di tre mesi, mentre per il biennio 2025-2026 l'incremento è di ulteriori tre mesi. I medesimi incrementi sono previsti anche in relazione all'anzianità contributiva richiesta per la pensione anticipata.

Ne consegue che, nell'effettuare qualunque attività di certificazione del diritto preventiva, o di consulenza, per stabilire il momento in cui i lavoratori possono accedere agli assegni straordinari erogati dai Fondi di solidarietà e alle prestazioni previste dall'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012, nonché la loro data di scadenza, devono essere utilizzate le previsioni sopra richiamate.

Si sottolinea che la fissazione definitiva dell'età pensionabile, ovvero dell'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento della pensione anticipata, rimane comunque demandata per legge a un decreto direttoriale.

Solo l'emanazione di tale atto modificherà definitivamente i requisiti pensionistici a partire dal 1° gennaio 2021, che potranno anche differire da quelli attualmente previsti.

Le procedure sono state aggiornate in coerenza con i contenuti del presente messaggio per i servizi di consulenza, per le certificazioni del diritto a pensione ai sensi delle diverse salvaguardie, nonché per la verifica del diritto a pensione per l'accesso agli assegni straordinari che risultano ancora in giacenza ai fini della corretta istruttoria e definizione degli stessi con decorrenza entro il 1° gennaio 2019.

Per le prestazioni di esodo dei lavoratori prossimi a pensione (articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012) sarà cura delle scriventi Direzioni centrali comunicare l'avvenuto aggiornamento delle procedure.

Coerentemente a quanto indicato, gli assegni straordinari per vecchiaia dei Fondi di solidarietà e le certificazioni per vecchiaia di cui al citato articolo 4 sono definiti sulla base delle speranze di vita aggiornate.

Le domande di assegno straordinario, con decorrenza entro il 1° gennaio 2019, già trasmesse dalle aziende esodanti con i requisiti pensionistici dello scenario demografico Istat base 2016 e non ancora liquidate, devono essere definite dalle Sedi Polo competenti secondo l'ultimo scenario demografico Istat base 2017.

2. Titolari di assegno straordinario e prestazione di accompagnamento alla pensione - domanda di pensione quota 100

Il titolare di prestazione di accompagnamento alla pensione di cui alla legge n. 92/2012 o di assegno straordinario di cui al decreto legislativo n. 148/2015 può - avendone i prescritti requisiti - anticipare la scadenza della predetta prestazione presentando domanda di pensione anticipata quota 100, di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 4/2019, convertito con legge n. 26/2019, anche se la domanda di prestazione di accompagnamento o di assegno straordinario era finalizzata alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia.

Analogamente, come già specificato nella circolare n. 10/2019, il titolare di assegno straordinario o di prestazione ex articolo 4 della legge n. 92/2012, può inoltrare la domanda di pensione anticipata ordinaria chiedendo specificatamente con apposita dichiarazione di volersi avvalere dei requisiti di accesso previsti dalla nuova normativa in materia di pensione anticipata ai sensi del citato decreto-legge n. 4/2019.

Le domande di pensione anticipata derivanti da prestazione di esodo ex art. 4 l. 92, nelle quali gli interessati abbiano espresso inequivocabilmente la volontà di avvalersi della nuova normativa, dovranno essere segnalate alla Casella di posta dedicata PrestazioneArticolo4 e sarà la scrivente direzione a farsi carico della liquidazione di tale prestazione, anche al fine della corretta quantificazione dei relativi oneri di cui all'art. 28, comma 3, del sopra citato decreto.